

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 4 MAGGIO 1956

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	667	
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		
LIZZADRI e LUZZATTO: Stabilità dell'impiego del personale delle imposte di consumo (809);		
RAPELLI ed altri: Modifica dell'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942 (320) . . . . .	668	
PRESIDENTE . . . . .	668, 669, 670	
LUZZATTO, <i>Relatore</i> . . . . .	668, 669, 670	
TOGNI . . . . .	669	
TOZZI CONDIVI . . . . .	669	
BUBBIO . . . . .	669	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	669	
PERLINGIERI: Distacco della frazione di San Nazzaro dal capoluogo Calvi-San Nazzaro ed erezione della stessa in comune autonomo. (896) . . . . .	670	
PRESIDENTE . . . . .	670, 672	
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i> . . . . .	670, 672	
PERLINGIERI . . . . .	671	
LUZZATTO . . . . .	671	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	671	
BUBBIO . . . . .	672	
BERNIERI . . . . .	672	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126. (1799) . . . . .	672	
PRESIDENTE . . . . .	672, 675	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	672, 673	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	673, 674, 675	
LUZZATTO . . . . .	673	
BERNIERI . . . . .	673	
BUBBIO . . . . .	673	
CAPACCHIONE . . . . .	674	
LOMBARDI RUGGERO . . . . .	674	
DOMINEDÒ . . . . .	674	
SCHIAVETTI . . . . .	675	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	676	
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>		
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).		
<b>Comunicazione del Presidente.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che i deputati Dazzi e Perlingieri sostituiscono i deputati Antoniozzi e Marotta per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.		

**Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lizzadri e Luzzatto: Stabilità dell'impiego del personale delle imposte di consumo (809), e Rapelli ed altri: Modifica dell'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942. (320).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lizzadri e Luzzatto concernente la stabilità dell'impiego del personale delle imposte di consumo e la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri concernente la modifica dell'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Avverto che su entrambi i provvedimenti la Commissione Finanze e tesoro avrebbe dovuto esprimere il proprio parere. Essendo da tempo scaduti i relativi termini, si intende, a norma dell'articolo 31, comma quarto, del Regolamento, che la Commissione stessa abbia rinunciato ad esprimere il parere.

Il relatore, onorevole Luzzatto, ha facoltà di svolgere la sua relazione congiuntamente sulle due proposte di legge.

LUZZATTO, *Relatore*. Le due proposte di legge, una presentata fin dal 29 ottobre 1953 dall'onorevole Rapelli ed altri deputati del suo gruppo e l'altra presentata successivamente, nell'aprile 1954, dall'onorevole Lizzadri e da me, riguardano una soluzione improntata al medesimo spirito e al medesimo indirizzo, di uno stesso problema che esiste per due categorie di dipendenti di particolari aziende. Si tratta precisamente dei dipendenti delle esattorie comunali e dei dipendenti delle aziende aventi l'appalto delle imposte di consumo. Per l'una e per l'altra categoria la legislazione vigente ha ritenuto di dover disporre talune garanzie allo scopo di evitare che, subentrando altro gestore della esattoria o dell'appalto delle imposte di consumo, il personale potesse venire in blocco licenziato o sostituito. Nel fare questo, la legislazione vigente, che è tornata a più riprese sulla materia modificando alcune norme, tende ad una affermazione di questa garanzia, non avendo di mira soltanto la tutela di un giusto interesse dei dipendenti di queste categorie, ma anche la tutela dell'interesse pubblico.

Infatti, da un lato preme che si formi un personale specializzato, che abbia una continuità di prestazione, che non sia improvvisato, dall'altro preme al pubblico interesse che sia

garantito, il dipendente, da talune situazioni particolari di disagio in cui egli potrebbe venire a trovarsi e che potrebbero ripercuotersi sfavorevolmente sul pubblico servizio. La garanzia della stabilità dell'impiego, insomma, pone il dipendente nella condizione di non soggiacere mai a pressioni che per interesse particolare potessero eventualmente essere fatte nei suoi confronti. Ed è quindi, questa, una utile garanzia.

È da notare inoltre che venne costituito a suo tempo un fondo di previdenza il quale, come tutti i fondi del genere, richiede, per poterne beneficiare, oltre che il raggiungimento di una certa età, anche una determinata continuità di anni di servizio e quindi di iscrizione per godere il relativo trattamento di quiescenza. E, anche sotto questo profilo, si rende indispensabile la garanzia della stabilità dell'impiego dei dipendenti affinché essi possano raggiungere il minimo di pensione e non si trovino esposti a vedersi privati dell'ufficio, da un momento all'altro, senza motivazione, prima del termine in questione.

Le norme attualmente vigenti garantiscono la stabilità nel tempo ma tuttavia con una considerevole lacuna: escludono infatti che possa provvedersi al licenziamento in blocco quando si passi da una ad altra gestione (in un primo tempo c'era la riserva di un terzo, poi fu tolta) ma non garantiscono affatto la successiva garanzia del posto, per cui il nuovo appaltatore o gestore di esattoria non può licenziare all'atto in cui assume l'incarico, deve mantenere in quel momento il dipendente, ma tre mesi dopo può tranquillamente licenziarlo. Quindi la garanzia è insufficiente.

Perciò, ricordando il voto delle categorie interessate, le due proposte di legge tendono ad assicurare in modo esplicito la continuità del lavoro e la stabilità dell'impiego dei dipendenti di queste categorie.

Essenziale è l'ultimo comma dell'articolo 1 delle due proposte di legge che precisa, appunto, che « salvo licenziamento per giusta causa, il personale deve essere trattenuto in servizio almeno fino al raggiungimento della età necessaria o delle condizioni disposte per il trattamento di previdenza ».

Ritengo che i progetti di legge meritino l'approvazione per lo spirito che li ispira; si tratta, al di là degli interessi delle stesse categorie, di un interesse pubblico: evitare che i dipendenti di questi delicatissimi servizi (che una importante corrente dottrinaria ritiene debbano essere sottratti alla iniziativa privata) siano comunque esposti ad interferenze di carattere particolare, e fare in modo, in-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1956

vece, che restino soltanto al servizio del pubblico.

Per questi motivi propongo di approvare le due proposte di legge, con lievi modificazioni formali che mi riservo di presentare in sede di esame degli articoli.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su entrambe le proposte di legge.

**TOGNI.** Mi sembra che l'onorevole relatore sia stato abbastanza preciso e completo nella esposizione di queste due proposte di legge che del resto sono estremamente semplici. Per parte mia concordo con i fini delle proposte stesse, in quanto esse rispondono non solo ad un interesse sociale e ad un giusto riconoscimento verso le benemerite categorie che compiono servizi estremamente delicati, ma corrispondono anche ad una esigenza di regolarità del servizio.

**TOZZI CONDIVI.** Anch'io sono favorevole. Semplicemente ho una perplessità, per quanto riguarda il periodo che decorrerà tra la vecchia e la nuova legge. Infatti, mentre nella vecchia legge si permetteva una riduzione di un terzo per un determinato periodo, poi abolita, e quindi si ammetteva la possibilità di una sostituzione del direttore con un'altra persona di fiducia o di famiglia, ora, se dal 1942 ad oggi qualche sostituzione è avvenuta, la legge avrà efficacia per tali casi?

**BUBBIO.** Unicamente per dichiarare che sono favorevole all'accoglimento dei due progetti di legge. Devo però dire che le riforme contenute negli articoli suggeriti erano già in gran parte acquisite. Questo è utile dirlo, perché è stato fatto un grandissimo progresso in materia.

**PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Devo esprimere il parere del Governo che non è conforme a quello che sembra essere l'indirizzo della Commissione. Invero, con la proposta Lizzadri in sostanza si modificano i termini del decreto 30 aprile 1936, n. 1138, con il quale, pur riconoscendosi l'obbligo di confermare il personale in servizio, si affidava la facoltà della sostituzione di quei funzionari che avevano mansioni di direzione e di fiducia. Ora, questa innovazione sembra possa privare gli appaltatori delle imposte di consumo di ogni possibilità di intervenire nella scelta del personale di propria fiducia necessario per conseguire un certo miglioramento nella organizzazione del servizio medesimo. L'altra disposizione poi, quella del comma terzo, verrebbe a sopprimere, nei riguardi dell'appaltatore, ogni possibilità di sostituzione in caso di nuova gestione, il che signifi-

cherebbe, secondo il Governo e più particolarmente il dicastero del bilancio, un grave intralcio ad ogni possibile miglioramento del servizio.

Per quanto poi riguarda la proposta di legge Rapelli, il parere del Governo è pure contrario. Il Ministero delle finanze, particolarmente competente in questa materia, si richiama ad una sentenza dell'11 febbraio 1943 della Suprema Corte di cassazione, in cui è sancito il concetto che trattasi di una concessione amministrativa che attiene, secondo il parere della Corte, alla persona dell'assuntore, il quale conserva la propria autonomia e indipendenza da ogni precedente gestore. Dal che consegue, sempre secondo la Corte, che il rapporto è regolato dalla legge sull'impiego privato, salvo la corresponsione delle normali indennità di preavviso e licenziamento.

**LUZZATTO, Relatore.** È appunto questa sentenza che rende opportuna la legge!

**PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno.** E quindi, direi, non si potrebbe costringere il gestore a lavorare con personale impostogli e che non riscuotesse la sua fiducia, senza compromettere, così facendo, il buon andamento della gestione e aumentando il costo del servizio delle riscossioni, con conseguente aggravio, in definitiva, per il contribuente.

Questo è il parere del Governo. Comunque, visto l'indirizzo prevalente della Commissione, non posso che rimettermi alle sue decisioni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, innanzitutto, all'esame degli articoli della proposta di legge n. 809.

L'articolo 1 reca:

« Gli articoli 303 e 304 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvati con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, sono sostituiti dal seguente:

« Gli appaltatori delle imposte di consumo che saranno confermati o assumeranno l'appalto di una gestione, manterranno in servizio il personale della medesima il quale risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza istituito ai sensi del successivo articolo 318 alla data di aggiudicazione o del conferimento, comunque avvenuto, della gestione.

Il personale confermato ha il diritto di congiungere a tutti gli effetti il servizio ininterrottamente prestato con quello che presterà.

Salvo licenziamento per giusta causa, il personale deve essere trattenuto in servizio

almeno fino al raggiungimento della età necessaria o delle condizioni disposte per il trattamento di previdenza ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« L'articolo 2 della legge 28 maggio 1942, n. 710, cessa di avere effetto quanto alla materia disciplinata dall'articolo 1 della presente legge ».

Se non aggiungiamo altro, rimane incerta la data di inizio della efficacia della legge. Ciò può provocare dubbi in sede giudiziaria.

LUZZATTO, *Relatore*. Il rilievo è fondato. Possiamo però aggiungere in proposito una norma a parte.

PRESIDENTE. Sta bene. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

L'onorevole relatore, in relazione a quanto precedentemente ho precisato, propone di aggiungere il seguente articolo 3:

« La presente legge ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo, ora, agli articoli della proposta di legge n. 320.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« L'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Gli esattori delle imposte che saranno confermati o nominati titolari di una esattoria, manterranno in servizio il personale della medesima, il quale risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza istituito ai sensi del successivo articolo 110 alla data di aggiudicazione o del conferimento in qualunque modo dell'esattoria.

Il personale confermato ha il diritto di congiungere a tutti gli effetti il servizio ininterrottamente prestato, con quello che presterà.

Salvo licenziamento per giusta causa, il personale deve essere trattenuto in servizio al-

meno fino al raggiungimento dell'età necessaria o delle condizioni disposte per il trattamento di previdenza ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 reca:

« La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1952, n. 693 ».

LUZZATTO, *Relatore*. Per analogia con quanto deliberato in merito alla proposta di legge n. 809, propongo di sostituire l'articolo 2 col seguente:

« La presente legge ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 in quest'ultima formulazione.

(È approvato).

Le proposte di legge nn. 809 e 320 saranno votate a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Perlingieri: Distacco della frazione San Nazzaro dal capoluogo Calvi-San Nazzaro ed erezione della stessa in comune autonomo. (896).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Perlingieri concernente il distacco della frazione San Nazzaro dal capoluogo Calvi-San Nazzaro ed erezione della stessa in comune autonomo.

L'onorevole Sampietro Umberto ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Questa richiesta di costituzione di nuovo comune è determinata da motivi essenzialmente politici. Anche la relazione che accompagna la proposta di legge afferma questo. In origine, prima del 1800, esistevano due comuni, quello di San Nazzaro e quello di Calvi. Nel 1808 i due comuni, d'accordo, pensarono di arrivare ad una fusione sulla base di determinate condizioni. Ogni anno, cioè, si doveva trasferire l'amministrazione comunale da Calvi a San Nazzaro e viceversa; doveva ogni anno esservi un sindaco ora di San Nazzaro ora di Calvi.

Il decurionato si componeva di cinque persone scelte fra quelle eleggibili di un comune e cinque dell'altro comune. Senonché, fin dal-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1956

l'inizio, si è dimostrata l'impossibilità di continuare con un tale sistema di amministrazione, per le diverse lotte e recriminazioni continue che sono durate fino ai nostri giorni. Ultimamente si è avuta una dichiarazione unanime di non partecipazione al voto.

Evidenti ragioni di ordine pratico richiedono una sistemazione. Dopo il ventennio fascista, durante il quale non si aveva la possibilità di libera espressione democratica, le amministrazioni furono ricostituite su basi elettive. Gli abitanti di Calvi colsero l'occasione per fare approvare dal consiglio comunale una delibera di trasferimento della sede municipale da San Nazzaro a Calvi dopo che era riuscita vana una proposta di divisione del comune. Fu questo l'inizio di una serie di ricorsi, opposizioni, mozioni, proteste e sottoscrizioni a favore e contro la delibera consigliare. Si arrivò al decreto presidenziale 14 maggio 1949 che approvava il trasferimento della sede consiliare. Gli abitanti di San Nazzaro si costituirono in comitato cittadino, del quale entrarono a far parte tutte le famiglie della frazione nella loro totalità. Il predetto comitato si mise in agitazione, destando preoccupazioni per l'ordine pubblico, specie nei giorni in cui ebbe attuazione il trasferimento della sede municipale da San Nazzaro a Calvi. Ed ecco la richiesta di autonomia. Senonché, per la questione della autonomia — c'è qui una carta semplificativa al riguardo — la zona merita qualche considerazione. Essa assume la forma di una grossa oca di cui San Nazzaro rappresenta per così dire la testa. Ora, ai margini tanto dell'una quanto dell'altra parte sta la zona di Cubante che in realtà, pur essendo quella che non richiede l'autonomia, è direttamente determinante perché può far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. In un primo tempo questa terza zona non ne voleva sapere e voleva lasciare le cose come stavano; ma, adesso, insiste per essere aggregata a San Nazzaro, così come era in origine. Comunque, la popolazione di Calvi è di 1.704 abitanti, San Nazzaro ne conta 962, Cubante 1.362. C'è la stessa disparità che esiste appunto nell'estensione del territorio. La parte della terza zona è tutta coltivata a tabacco ma è priva di servizi di collegamento. Ecco perché chiede di essere portata a San Nazzaro.

Qual è il parere delle autorità? I carabinieri, il prefetto e, diciamo, i notabili, ritengono che vi sono i pro e i contro per qualsiasi soluzione, ma che sia opportuno giungere a una conclusione: ad ogni modo tutte le questioni particolari agli interessi delle tre zone saranno più ampiamente dibattuti in sede di

determinazione dei confini dei nuovi comuni, che lasciamo ai normali organi locali.

Ad ogni modo, secondo le ultime informazioni ricevute dal Ministero dell'interno, vi sarebbe un accordo tra le due parti di Calvi e San Nazzaro per la scissione; sull'atteggiamento di Cubante non si possono fare previsioni precise. Per questi motivi, come ho già detto prima, la migliore soluzione mi sembra di approvare la proposta di legge, senza pregiudizio, però, per la futura delimitazione territoriale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PERLINGIERI. Si tratta di emanare un provvedimento destinato a riportare la pacificazione in questa contrada in cui da anni si svolgono lotte gravissime e con pericoli anche per l'ordine pubblico.

L'onorevole relatore ha presentato i dati territoriali e della popolazione a spiegazione di questa situazione. Con questo provvedimento in sostanza si viene quindi anche ad equiparare la situazione territoriale e quella della popolazione dei due comuni, sia pur con una lieve prevalenza per San Nazzaro. Ma quello che la Commissione deve tener presente è che con questa disposizione i due comuni avrebbero garantita anche la indipendenza economica oltre che quella politico-amministrativa.

LUZZATTO. Le elezioni sono indette anche in questo comune? È stata fatta la divisione per frazioni?

PERLINGIERI. Sì, ma il fatto è che in tutta questa zona non sono state presentate liste di candidati. Gli abitanti, ripeto, non hanno mai votato e non votano.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi sono luoghi dove, per analoghe circostanze e in vista di disposizioni legislative come questa, i prefetti hanno sospeso le elezioni.

LUZZATTO. È proprio questo che a me pare un provvedimento singolare. Vi è il caso di un paese che da dieci anni, dopo il 1946, non vota perché in attesa ancora della divisione. Se l'onorevole Sottosegretario di Stato ritiene che, per sua conoscenza, sia utile, dirò che è il comune di San Martino in Calvi, in provincia di Bergamo. Vediamo se almeno questa volta lo si fa votare...!

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole alla proposta di legge. C'è soltanto l'accennata preoccupazione per Cubante, perché quest'ultima, con una petizione formulata in termini addirittura drammatici, manifesta la sua

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1956

preoccupazione, la sua volontà di non voler essere scissa, spaccata in due. Ora, la Commissione che sarà incaricata della divisione del territorio dovrà tener conto di questo.

BUBBIO. Sono favorevole all'accoglimento della proposta di legge.

BERNIERI. Colgo l'occasione per ricordare all'onorevole Sottosegretario di Stato qui presente che analoga proposta di legge, per un comune in provincia di Massa Carrara, e precisamente Terrarossa, è stata presentata da me molto tempo fa, ma non è ancora venuta in discussione.

Mi è stato detto che la documentazione relativa non è completa, mentre a me risulta il contrario. Quindi desidererei a questo punto sapere il motivo di questo stato di cose.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Io ho chiesto al Ministero che mi inviassero i documenti in questione, infatti.

PRESIDENTE. Cercheremo di sollecitare il Ministero per l'inoltro della documentazione. Ad ogni modo, onorevoli colleghi, non è possibile aprire un dibattito sull'argomento, in questa sede.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge nella nuova formulazione adottata per tutti i provvedimenti di ricostituzione di comuni.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione gli articoli stessi.

## ART. 1

La frazione di San Nazzaro del comune di Calvi-San Nazzaro, in provincia di Benevento, è costituita in comune autonomo.

L'attuale comune di Calvi-San Nazzaro assume la denominazione di Calvi.

*(È approvato).*

## ART. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Calvi e di San Nazzaro.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Calvi da

effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di San Nazzaro.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Calvi-San Nazzaro.

Al personale in servizio presso i comuni di Calvi e di San Nazzaro che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

*(È approvato).*

Avverto che il titolo sarà, conseguentemente, modificato in:

« Erezione in comune autonomo della frazione di San Nazzaro con distacco dal comune di Calvi-San Nazzaro in provincia di Benevento ».

*(Così rimane stabilito).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126. (1799).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126 ».

La Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

In assenza dell'onorevole Marotta, l'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgere la relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Questo provvedimento ha una notevole importanza perché riguarda circa diecimila unità di agenti di pubblica sicurezza i quali sono attualmente in servizio in qualità di ausiliari. Quindi non hanno un contratto definitivo, non hanno una pianta organica e si trovano in uno stato di incertezza. Ora, si tratta di dar loro la possibilità di entrare nell'organico ed avere una sistemazione.

In realtà, non vi sono difficoltà sia per la possibilità di assorbimento in organico, sia per la copertura finanziaria, anche perché,

mano a mano che agenti andranno in congedo per anzianità, verranno gradatamente sostituiti da questi elementi e conseguentemente non si dovranno aumentare gli organici stessi.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge, che dà una sistemazione a 10 mila giovani i quali hanno dato buona prova nell'adempimento del loro servizio e a questa sistemazione aspirano.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In aggiunta a quanto ha detto molto chiaramente l'onorevole relatore, devo spiegare che non si tratta di aumentare l'organico attuale delle forze di pubblica sicurezza, ma di dare soltanto una certa tranquillità e un minimo di sistemazione agli agenti ausiliari assunti con decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e con la legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e che oggi si sono ridotti a 10 mila unità effettivamente in servizio.

LUZZATTO. Nei battaglioni mobili!

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché vi era la possibilità di licenziarli, quasi tutti sono poi tornati ad occupazioni più confortevoli. Quelli che non avevano altra possibilità di impiego sono rimasti. Sono quindi giovani che non hanno una stabilità di impiego e neppure tutti i requisiti per poter entrare nei corsi normali delle guardie di pubblica sicurezza. È gente che ha prestato per anni, ormai, un ottimo servizio e quindi noi riteniamo opportuno che venga ora sanata questa loro situazione particolare. Ripeto, non vi è assolutamente aumento di onere, in quanto sarà impegnata la stessa spesa che oggi si effettua per pagare questi agenti ausiliari; non c'è aumento di organico in quanto saranno all'uopo bloccati tutti gli eventuali concorsi che dovrebbero effettuarsi dal 1955 in poi, come è detto nel contesto del disegno di legge. Si tratta soltanto di sistemare questi bravi ragazzi i quali per anni hanno aspirato a questa sistemazione, e che non potrebbero partecipare a concorsi; posso anche dire che molti si sono sposati soltanto con il rito religioso e non civile per non incorrere nella possibilità di licenziamento!

BERNIERI. Non sono sufficientemente convinto dei chiarimenti dell'onorevole rappresentante del Governo, perché in effetti si tratta di un'immissione in ruolo di circa 10 mila unità. D'altronde io penso che questo rappresenti per lo Stato un onere non indifferente.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nemmeno una lira!

TOZZI-CONDIVI, *Relatore*. Sono pagati come tutti gli altri agenti; semplicemente

questi uomini si trovano nella condizione di essere licenziati da un momento all'altro.

Noi diciamo. li assumiamo oggi, e blocchiamo per l'avvenire tutti i concorsi, fino all'assorbimento delle relative aliquote.

BERNIERI. Ho capito, ma io dico: si trovino occupazioni diverse per questi agenti nelle varie amministrazioni dello Stato. Per quale motivo si devono passare in ruolo? In effetti in Italia ci sono 200 mila agenti di pubblica sicurezza. E, siccome l'ordine pubblico attualmente nel Paese è normale, non mi sembra che sia necessaria proprio questa stabilizzazione di altre 10 o 20 mila persone. È giusto che si trovi loro una sistemazione, io non nego davvero tale diritto a questi agenti ausiliari, però mi sembra che la sistemazione proposta non sia la più adatta.

BUBBIO. I casi sono due. o li licenziamo oppure cerchiamo di sistemarli. Sono padri di famiglia, in gran parte. Quindi la soluzione più equa e più elementare mi sembra sia quella di dare a costoro lo stato giuridico che ora non hanno.

D'altra parte, abbiamo dato una sistemazione del genere a tutte le altre categorie che la richiedevano, perché non fare altrettanto per questi agenti che hanno fatto onestamente il loro dovere?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Devo precisare, inoltre, che questo personale non può attualmente godere dell'assistenza sanitaria e previdenziale.

LUZZATTO. Propongo preliminarmente il rinvio della discussione. Nel merito, non contesto il diritto di questo personale alla sistemazione e all'assistenza, ma noi non abbiamo approvato a suo tempo e non approviamo oggi una certa impostazione che è stata data dal Ministro dell'interno del tempo, circa la struttura di questi reparti di pubblica sicurezza. Noi riteniamo dannosa, per esempio, la permanenza in Italia di battaglioni mobili di polizia. Riteniamo che queste cose meritino di essere riesaminate e riformate. Poiché — ed è inutile qui fare la polemica per il passato! — riteniamo che, quale che sia stata la situazione di un tempo, in una nuova situazione equilibrata, di applicazione dei diritti dei cittadini, di attuazione della Costituzione, si debba tendere ad eliminare certe forme che non sono consone a una vita democratica che si svolga ordinatamente.

Questo provvedimento, a nostro avviso, si trova in contrasto con tale finalità; mentre da parte nostra si ritiene necessario, come dire, un ridimensionamento dei reparti armati di

pubblica sicurezza, noi qui, invece, ne codifichiamo, ne stabiliamo un ingrossamento!

D'altra parte, ci preoccupa anche il fatto che il personale di pubblica sicurezza assunto provvisoriamente e che oggi si vuole immettere in organico manca dei requisiti non soltanto fisici, ma anche morali — mi si consenta di dirlo — per assolvere alla loro delicata funzione. In altri termini c'è il pericolo di stabilizzare proprio gli elementi peggiori della polizia!

Non ci opponiamo a una loro qualsiasi sistemazione, né al loro diritto alla assistenza; ma non possiamo accogliere il provvedimento così come ci è stato presentato.

CAPACCHIONE. Mi associo alle argomentazioni portate dall'onorevole Luzzatto e alle sue conclusioni. In sostanza noi non contestiamo affatto, ed anzi siamo i primi a riconoscere l'opportunità, o meglio la necessità di dare una sistemazione stabile e definitiva a questi elementi alle dipendenze dello Stato; però noi osserviamo che questi elementi, queste diecimila unità, vennero a suo tempo assunte in forza di provvedimenti assolutamente eccezionali, sia pure con legge, e in relazione a particolari situazioni di fatto. Ma appunto per questo motivo si tratta di quadri transitori e non già permanenti. Noi non possiamo oggi tramutare in definitivo quello che in sostanza abbiamo fatto in via del tutto provvisoria, e nell'imminenza o in vista di situazioni particolari che parvero allora consigliare l'adozione di provvedimenti straordinari. Non vi è dubbio che questi ausiliari sono stati assunti dall'onorevole Scelba sulla base di una giustificazione che traeva forza dalla particolare situazione politica del Paese.

Ora, voi, con la buona ragione di dare sistemazione a questo personale — nel che noi concordiamo — traducete in un provvedimento di carattere normale quello che fu, invece, un provvedimento motivato da suggerimenti contingenti ed eccezionali. Pertanto noi diciamo: sta bene, sistemiamo pure questa gente, ma vi è la possibilità di farlo nelle diverse amministrazioni dello Stato. La giustificazione che adduce l'onorevole Sottosegretario per sollevare la Commissione dalla preoccupazione dell'inflazione degli organici e dell'aumento della spesa, è fondata, ma si ritorce a favore della nostra tesi quando diciamo di sistemare queste persone in altri organici dell'amministrazione dello Stato.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo aggiungere brevi parole per un chiarimento agli onorevoli Capacchione e Luzzatto: debbo dire cioè che non c'è qui nes-

suna sanatoria da fare, tanto è vero che costoro verrebbero ad entrare negli organici di pubblica sicurezza col grado iniziale. Quindi se vogliono entrare ritornano al grado iniziale di guardia e, se ufficiali, di sottotenente.

LOMBARDI RUGGERO. A me pare che la situazione sia abbastanza chiara. Capisco che a sinistra, quando si sente parlare di polizia, ci sia un allarme. Ma guardiamo il provvedimento nella sua realtà limitata. Ci troviamo di fronte a 23 mila unità a suo tempo assunte dal Ministero dell'interno in base ad una legge speciale. Pare che ora queste unità si siano ridotte a 10 mila: vi è stata quindi una selezione, avvenuta o per licenziamenti successivi o perché alcuni hanno trovato altri posti. Il problema delle funzioni della pubblica sicurezza esula assolutamente dal contenuto specifico di questo disegno di legge. Esso riguarda 10 mila unità che hanno prestato servizio da molti anni; che hanno acquisito una certa specializzazione, buona o cattiva che sia, in questo genere di servizio, e che oggi non potrebbero trovare davvero altra sistemazione altrove.

LUZZATTO. Dove sono attualmente impiegati questi elementi?

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Negli uffici, questure, reparti vari. Nei reparti mobili comunque non ci sono. Per rispondere all'onorevole Luzzatto, dirò che ciò che manca loro per essere, per così dire, perfette guardie, sono tre cose: secondo il regolamento dovrebbero non avere superato i 28 anni di età, e invece li hanno superati; dovrebbero essere celibi, mentre, invece, molti sono sposati, dovrebbero avere una statura di 1 metro e 75 ed invece molti raggiungono appena 1 metro e 65.

DOMINEDÒ. Dopo quanto ha detto l'onorevole Pugliese vorrei aggiungere un solo punto che a me sembra sia stato sottaciuto.

Io mi spiego la posizione dell'estrema sinistra per così dire istintivamente ma non razionalmente. Non va dimenticato infatti che questa situazione che quella parte chiama « eccezionale », io la chiamerei « straordinaria ». Casi del genere si sono sempre avuti e hanno formato oggetto di nostri provvedimenti ispirati all'adeguamento alle particolari situazioni ed esigenze nello spazio e nel tempo. Ora, onorevoli colleghi della sinistra, dimenticate che questa non eccezionale ma straordinaria situazione, al pari di altre, è dovuta alla congiuntura. E che, per tutti i dipendenti, voi avete sempre assunto una posizione di rispetto e di comprensione umana,



LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1956

che non volete adottare per questo determinato personale.

E tutto questo non è serio.

Quanti settori abbiamo dovuto sistemare dopo il turbine di tanti eventi straordinari? Userò l'espressione, che però non è esatta, sanare secondo giustizia e opportunità.

**SCHIAVETTI.** Chiedo all'onorevole Sottosegretario: in un Paese come il nostro, a forte disoccupazione, dove sono andate a finire le altre 13 mila unità?

**PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Se ne sono andate. Qualcuno è stato allontanato. Chi poteva ha fatto il concorso, ma gli altri o per l'età, o per l'altezza, o perché sposati, non potevano concorrere e in gran parte se ne sono andati a casa.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione avanzata dall'onorevole Luzzatto.

*(Non è approvata).*

Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione

#### ART. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso per la nomina a sottotene in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, limitatamente al numero dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, riservato agli ufficiali assunti in servizio temporaneo, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali predetti, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo, siano in possesso di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti magistrali, tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri e raggiungano la statura minima di metri 1,65.

Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, convertito nella legge 22 aprile 1953, n. 342.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere alla sistemazione in ruolo di

10.000 unità dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo suddetto, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e risultino in possesso dei normali requisiti per l'arruolamento, salvo le deroghe stabilite nel successivo articolo 3.

La sistemazione in ruolo autorizzata dal precedente comma sarà disposta nel grado di guardia, anche in soprannumero al relativo organico, qualunque sia stato il grado rivestito durante il servizio temporaneo, previa frequenza, con esito favorevole, di apposito corso d'istruzione presso le scuole di polizia.

Il contingente che sarà inquadrato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in applicazione dei commi precedenti andrà in diminuzione, per la parte in soprannumero, di quello assunto a termini del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e che all'entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio temporaneo nel Corpo suddetto.

*(È approvato).*

#### ART. 3.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assunti in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, i quali conservino il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del succitato provvedimento, possono essere ammessi alla sistemazione in ruolo prevista dall'articolo 2 della presente legge anche se non risultino in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del terzo comma dell'articolo 6 del regolamento del Corpo suddetto, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, a condizione che prestino servizio da almeno tre anni e non abbiano superato l'età di anni 35 alla data della loro assunzione in servizio temporaneo.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le vacanze disponibili che annualmente si verificheranno nell'organico delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno destinate al riassorbimento del soprannumero previsto dal precedente articolo 2.

*(È approvato).*

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1956

## ART. 5.

È considerato utile ai fini di pensione il servizio temporaneo di polizia prestato dal personale assunto in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, o della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e sistemato in ruolo in base alla presente legge.

Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali e marescialli sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo.

(È approvato).

## ART. 6.

Il personale assunto con arruolamento straordinario ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, può, a richiesta, essere mantenuto in servizio, nella posizione e con il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente o per il collocamento a riposo od in congedo del personale di ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il servizio prestato dal personale suddetto presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è valutabile agli effetti del trattamento di quiescenza, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo e si applica a tal fine la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti provvedimenti:

**LIZZADRI e LUZZATTO:** « Stabilità dell'impiego del personale delle imposte di consumo » (809):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

**RAPELLI ed altri:** « Modifica dell'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942 » (320):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

**PERLINGIERI:** « Distacco della frazione San Nazzaro dal capoluogo Calvi-San Nazzaro ed erezione della stessa in comune autonomo » (896)

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126 » (1799):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	10

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amicci, Angelucci Mario, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Capacchione, Cap-pugi, Conci Elisabetta, Cotellessa, Dazzi, De Maria, Dominedò, Ferri, Gasparri, Giraudo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Luzzatto, Manzini, Marazza, Pedini, Perlingieri, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Togni, Tozzi Condivi e Valandro Gliola.

**La seduta termina alle 11.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO